



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: SOSPENSIONE efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 –Centro Universitario Sportivo L'Aquila Associazione sportiva dilettantistica – C.U.S. L'AQUILA, con sede in L'Aquila, C.F. 00197880669 e ARCHIVIAZIONE dell'istanza di modifiche statutarie in atti al prot. n. RA/454544/23 del 8/11/2023.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il Decreto Legislativo 28/02/2021, n. 36 recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 28/02/2021, n. 39 recante “Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, con specifico riferimento all'art. 14 “Acquisto della personalità giuridica”, comma 1-ter;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: “Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”;

VISTO, specificatamente, l'art. 15 della citata L.R. 7/2024 che testualmente recita: “Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati in data antecedente alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, data dalla quale verrà meno l'efficacia delle disposizioni dettate dalla l.r. 13/2005.”

RILEVATO che il Centro Universitario Sportivo L'Aquila Associazione sportiva dilettantistica – C.U.S. L'AQUILA, risulta iscritta al n. 13 del Registro regionale delle persone giuridiche e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con D.P.G.R. n. 175 del 15/10/2003;

PRESO ATTO che:

- ✓ al prot. n. RA/454544/23 del 8/11/2023 è stata acquisita la documentata istanza di modifiche statutarie, ex L.R. 13/2005, formalizzata dal Presidente dell'Associazione *de qua*;
- ✓ dalla documentazione trasmessa è stato rilevato che le modifiche approvate dall'Associazione, con Verbale assembleare del 27/10/2023, approvato con atto pubblico a rogito del Notaio in L'Aquila Dott.ssa Antonella Del Grosso Rep. N. 36242 – Racc. 21916, erano essenzialmente finalizzate

all'iscrizione della stessa nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ex D.lgs. n. 36/2021 e D.lgs. n. 39/2021;

- ✓ con nota prot. n. RA/510099/23 del 19.12.2023 il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha, quindi, comunicato, rispetto all’istanza pervenuta, l’opportunità, ai fini della semplificazione procedimentale, che l’Associazione provvedesse, nei termini indicati dai prefati decreti legislativi, all’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), dandone tempestiva comunicazione dell’avvenuta iscrizione, per l’adozione dei successivi adempimenti di competenza, al Servizio medesimo;

DATO ATTO che in data 29/01/2024 è stato pubblicato sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) il nuovo “*Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche*”, in cui, al co. 2, lett. b) e lett. c. dell’art. 11 rubricato “*Riconoscimento della personalità giuridica*”, è stabilito che nel caso di associazioni già iscritte al Registro, è competenza del notaio richiedere l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica, nonché provvedere al deposito presso il Registro delle successive modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, con le modalità dettagliate all’allegato 1 del prefato Regolamento;

RILEVATO che con successiva nota prot. n. RA/0052358/24 del 8/02/2024, il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, facendo seguito alla documentazione trasmessa dalla Dott.ssa Antonella Del Grosso e alle interlocuzioni intervenute, ha rilevato l’avvenuta iscrizione dell’Associazione in parola al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ex D.lgs. n. 36/2021 e D.lgs. n. 39/2021, e, pertanto, la sopravvenuta incompetenza rispetto all’istanza in atti al prot. n. RA/454544723 del 8/11/2023;

RILEVATO, altresì, che l’art.14, co. 1-ter, del D.lgs. 28/02/2021, n. 39, dispone che:

- ✓ l’iscrizione degli Enti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, determina, oltre che la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione degli stessi nel Registro regionale delle persone giuridiche, anche l’inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, fintanto che sia mantenuta l’iscrizione degli Enti medesimi nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- ✓ “*Dell’avvenuta iscrizione al registro nonché dell’eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente*”;

TENUTO CONTO che, nella fase di prima applicazione della normativa nazionale sopra citata, sono emerse diverse problematiche interpretative che hanno comportato numerose interlocuzioni tra i referenti della Regione Abruzzo e le altre Regioni, culminate nella riunione del 20 marzo 2024 del costituendo “Coordinamento regionale”. Sono stati altresì formulati diversi quesiti al Dipartimento per lo Sport per garantire una corretta ed uniforme applicazione della materia *de qua*;

CONSIDERATO, a tal proposito, che il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha ritenuto di doversi procedere, fin dall’origine, secondo una chiara e pedissequa applicazione della disposizione contenuta nella norma primaria, anche con specifico riferimento, ai fini del procedere, alla comunicazione da effettuarsi da parte dei competenti uffici del Dipartimento per lo Sport, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 1-ter del D.lgs. 39/2021;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, prot. n.DPS-0003754-P-21/03/2024, in atti al prot. n. RA/0123819/24 del 21/03/2024, con cui è stata confermata l’interpretazione a cui era pervenuto il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”. Difatti con la prefata nota:

- è stato trasmesso l’elenco delle Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

- è stato richiesto alla Regione “..di voler verificare l’eventuale contemporanea iscrizione nei propri Registri e di provvedere alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione per quelle ASD che risultino già iscritte nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche. A tal fine la presente comunicazione, per quanto riguarda gli elenchi di associazioni contenuti nei file excel allegati, vale come comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 1-ter del d. lgs. 39/2021.”;

DATO ATTO che, con nota prot. n. RA/0257032/24 del 08/04/2024, il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha ufficialmente comunicato al Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per opportuna conoscenza, all’Associazione stessa, che le associazioni dilettantistiche in essa indicate, ivi compreso il Centro Universitario Sportivo L’Aquila Associazione sportiva dilettantistica – C.U.S. L’AQUILA, con sede in L’Aquila, C.F. 00197880669, non risultavano incluse nel file allegato alla nota prot. DPS-0003754-P-21/03/2024, chiedendo, pertanto, di certificare l’iscrizione o la mancata iscrizione della medesima Associazione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);

RILEVATO che, in assenza di riscontro alla comunicazione precedente, con nota prot. n. RA0257032/24 del 21/06/2024, il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha formalmente sollecitato il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri a fornire conferma circa l’iscrizione o la mancata iscrizione dell’Associazione *de qua*;

DATO ATTO che, con nota prot. DPS-000970-P-06/08/2024, il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ufficialmente confermato l’iscrizione dell’ASD CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO L’AQUILA ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA, CF 00197880669 nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, **precisando altresì che la suddetta comunicazione ha valore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 39/2021;**

CONSTATATO, dalla documentazione agli atti del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, che la citata ASD iscritta nel Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, è riconducibile al Centro Universitario Sportivo L’Aquila Associazione sportiva dilettantistica – C.U.S. L’AQUILA, C.F. 00197880669, con sede in L’Aquila, iscritta al n. 13 del registro regionale delle persone giuridiche;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi, quindi, procedere alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3/03/2022;

DATO ATTO, altresì, che la Direttrice del “Dipartimento Presidenza - DPA” ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l’apposizione della propria firma in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

1. **di prendere atto** della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, prot. n. DPS-000970-P-06/08/2024 circa i profili di competenza stabiliti dall’art. 14 del D.lgs. 39/2021 ed attestante che l’ASD CENTRO UNIVERSITARIO

SPORTIVO L'AQUILA ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA, CF 00197880669”, con sede in L’Aquila, è iscritta, tra le altre, nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

2. **di confermare**, la sopravvenuta incompetenza regionale, con specifico riferimento al Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, rispetto all’istanza in atti al prot. n. RA/454544/23 del 8/11/2023, disponendone la definitiva archiviazione;
3. **di disporre**, per l’effetto della certificata iscrizione della prefata ASD nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche del Centro Universitario Sportivo L’Aquila Associazione sportiva dilettantistica – C.U.S. L’AQUILA, con sede in L’Aquila, C.F. 00197880669, a decorrere dalla data del presente provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alla L.R. n. 7/2024;
4. **di disporre** che, in caso di cancellazione dell’Associazione *de qua* dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ex art. 14, comma 1-ter, del D.lgs. 28/02/2021 n. 39, comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport alla Regione Abruzzo – Dipartimento Presidenza - “Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, sarà ripristinata la pregressa iscrizione dell’Associazione medesima nel Registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000;
5. **di trasmettere** il presente atto all’Associazione *de qua* e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport, per opportuna conoscenza;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Direttrice del Dipartimento Presidenza
Dott.ssa. Emanuela Grimaldi

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio